

N. 27-1/2024 R.G. P.U.

TRIBUNALE DI BIELLA

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Tribunale di Biella, in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Andrea Carli	Presidente
dott.ssa Maria Donata Garambone	Giudice
dott. Enrico Chemollo	Giudice relatore

vista la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata, ai sensi degli artt. 40, 57, 61 e 63 C.C.I.I., con contestuale richiesta di conferma delle misure protettive già ottenute *ex art.* 54 co. 2 primo e secondo periodo C.C.I.I., ed, in via subordinata, di riqualificazione della stessa quale istanza di conferma delle misure protettive richieste nel corso delle trattative, di cui all'art. 54 co. 3 C.C.I.I.,

dal

(C.F. _____ R.E.A. _____ ; PEC _____), con sede legale in _____ in persona del *l.r.p.t.* e presidente del consiglio di amministrazione, _____, rappresentata e difesa _____

_____ è elettivamente domiciliata, come da procura depositata telematicamente in calce alla domanda (PEC _____),

rilevato che la domanda di omologazione è stata oggetto di pubblicazione nel registro delle imprese, con deposito della proposta di transazione fiscale effettuata in data in data 12/6/2024 presso gli uffici indicati dall'art. 88 co. 3 C.C.I.I.;

rilevato che, sulla questione della compatibilità della previsione di cui all'art. 48 co. 4 C.C.I.I., riguardante il termine per la proposizione dell'opposizione da parte dei creditori alla domanda di omologazione dell'accordo e pari a trenta giorni dalla data di iscrizione della domanda nel registro delle imprese, con quella di cui all'art. 63 co. 2, ultimo periodo, C.C.I.I., che prevede che l'adesione degli uffici di cui all'art. 88 co. 2 C.C.I.I. debba intervenire entro novanta giorni dal suddetto deposito della proposta, si sono registrate prese di posizione divergenti da parte delle giurisprudenza di merito sinora espressasi in materia;

osservato che gli accordi di ristrutturazione previsti dall'art. 57 C.C.I.I. sono preceduti da una fase di trattative in cui l'imprenditore negozia con i propri creditori - che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti - i termini e le modalità della ristrutturazione del debito sulla base del piano attestato e che, quanto all'art. 63 C.C.I.I., esso fa riferimento alla fase delle "trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione", il che è coerente con un'interpretazione per cui è nella fase delle trattative che il proponente l'accordo, ove intenda far ricorso anche alla transazione fiscale e contributiva, deve procedere al deposito della proposta di transazione presso gli uffici di cui all'art. 88 C.C.I.I., e che, ai sensi dell'art. 48 C.C.I.I., alla conclusione degli accordi con i creditori nella percentuale indicata segue la loro presentazione - unitamente al corredo documentale prescritto dall'art. 57 C.C.I.I., con richiesta dell'omologa;

ritenuto quindi che vada condiviso l'orientamento giurisprudenziale prevalente espressosi su tale specifica questione, il quale ha concluso per l'inammissibilità della domanda di omologazione degli accordi ove depositata prima dello scadere del termine di novanta giorni previsto per la manifestazione dell'eventuale adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie poiché, da un lato, il presupposto per l'omologazione degli accordi è che questi siano stati conclusi, dato che in caso contrario non vi sarebbe un accordo sul quale i creditori, inclusi i predetti enti, possano formulare opposizioni, e, dall'altro, in quanto, nell'ipotesi in cui l'accordo sia accompagnato da una proposta di transazione fiscale e/o previdenziale, è necessaria la previa risposta, o la mancata risposta a termine scaduto - equivalente a non adesione - sulla domanda di adesione degli uffici erariali competenti, potendosi infatti valutare la convenienza della proposta - tanto più ove la domanda di omologazione sia accompagnata, come nel caso di specie, dalla richiesta di applicazione, nel caso, dell'art. 63 co. 2 *bis* C.C.I.I. (cd. *cram down fiscale contributivo*) - solo una volta ottenuta una risposta dai suddetti creditori istituzionali o una volta scaduto il termine di novanta giorni per l'adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (cfr. Corte appello Salerno 11 maggio 2023; Trib. Catania 19/1/2023; Trib. Roma, 153/2023 e Trib Roma 163/2023);

ritenuto, infatti, che la diversa soluzione individuata in giurisprudenza - peraltro espressasi con riferimento alle norme di cui alla Legge Fallimentare (art. 182 *bis* co. 4 ultima parte R.D. 267/1942 e ss.mm.ii.) - consistente nel non ritenere la domanda inammissibile se depositata prima del predetto termine, bensì considerandosi sufficiente la fissazione dell'udienza di omologazione in data successiva allo scadere dei novanta giorni per l'espressione della determinazione da parte dei suddetti creditori istituzionali (cfr. Corte d'appello Venezia 2/11/2023), non dia adeguatamente conto del permanente contrasto con la previsione di cui all'art. 48 co. 4 C.C.I.I., che prevede comunque che il termine di trenta giorni per l'opposizione decorra dal giorno del deposito della domanda di omologazione presso il registro delle imprese;

rilevato che parte istante ha altresì indicato, quale soluzione interpretativa, quella di ritenere che in forza dell'art. 1 *bis* del D.L. 69/2023, che prevede che per l'amministrazione finanziaria e per gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie il debitore avvisa questi dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese e che dalla ricezione dell'avviso decorre il termine di cui all'art. 48 co. 4 C.C.I.I., sia ricavabile che l'avviso ai suddetti creditori istituzionali possa essere inviato dal proponente dopo che essi abbiano declinato la proposta di transazione o che sia scaduto il termine di novanta giorni per la risposta sull'adesione alla proposta di transazione *ex* art. 63 C.C.I.I., così da non comportare alcun effetto compressivo del termine per proporre opposizione; ritenuto che detta soluzione non sia percorribile, dovendosi piuttosto intendersi la succitata disposizione quale norma che consente una, seppur breve, estensione del termine per l'amministrazione finanziaria e per gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ai fini della proposizione dell'opposizione, e non quale norma che rimette alla discrezionalità della parte istante il *dies a quo* di decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione di cui all'art. 48 co. 4 C.C.I.I. da parte degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, da considerarsi infatti non nella disponibilità dell'istante;

ritenuto, in conclusione, che debba dichiararsi inammissibile la domanda di omologazione degli accordi e che tuttavia, anche in ragione dell'espressa domanda formulata in via subordinata dal ricorrente, possa procedersi alla riqualificazione della domanda di conferma delle misure protettive già ottenute in via provvisoria *ex* art. 54 co. 2 C.C.I.I. in quella di cui al comma terzo di detta disposizione, essendo le trattative in corso, rimettendo al Giudice relatore delegato la decisione in ordine alla domanda di conferma delle stesse;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione;
- riqualificata la domanda di conferma delle misure protettive di cui all'art. 54 co. 2, in quella di cui all'art. 54 co. 3 C.C.I.I., rimette la relativa decisione al giudice relatore, già delegato per la trattazione.

Si comunichi alla parte istante.

Così deciso in Biella, all'esito della camera di consiglio del 4 luglio 2024

Il Giudice rel. est.
dott. Enrico Chemollo

Il Presidente
dott. Andrea Carli